



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

Area Amministrativa

Determinazione n. 521 del 30/12/2022

Proposta n. 310 del 29/12/2022	Oggetto: RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE DOTTOR ARA ANTONIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
---	---

Il Responsabile del Servizio

Richiamati i decreti del Sindaco n. 5/2022 e n. 6/2022, con i quali, ai sensi dell'art. 50 comma 10 del TUEL, sono state attribuite rispettivamente la responsabilità del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario.

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 01/06/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022-2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 01/06/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, esecutivo ai sensi di legge;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 15/09/2022 è stato approvato il Peg 2022/2024 e sono stati assegnate le risorse ai singoli servizi.

Visti:

- l'art. 107 del D. Lgs, 18 Agosto 2000, n. 267, "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", a norma del quale gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
- gli artt. 151, c. 4, 183, 184, del D. Lgs, 18 Agosto 2000, n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Dato atto che:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del procedimento Dott.ssa Ilaria Lai;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse.

Premesso che questa sede di segreteria risulta vacante dal 26 febbraio 2016 a seguito recesso convenzione dei Comuni di Norbello, Martis e Anela come da v.s. nota prot. n. 15450 del 01/03/2016.

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione Nazionale dell'ex Agenzia dei segretari comunali e provinciali n. 150 del 15 luglio 1999 e ss. mm. ii..

Vista la deliberazione del C.d.A. Nazionale dell'ex Agenzia dei segretari comunali e provinciali n. 11/99.

Considerato che nel comune di Anela non è presente la figura del vice segretario.

Dato atto che il Dottor Ara è Segretario Reggente presso questo ente e, in quanto tale, ha diritto al rimborso delle spese di viaggio.

Vista l'istanza di rimborso viaggio relativa agli accessi da ottobre 2020 a dicembre 2022 presentata dal Segretario Comunale Dottor Ara in data 28.12.2022 e acquisita al ns. prot. al n. 5973 in data 29.12.2022 pwe gli accessi effettuati presso il Comune di Anela.

Viste le schede chilometriche mensili, relative al periodo ottobre 2020 – luglio 2022 e settembre 2022 – dicembre 2022, controfirmate dal Segretario Comunale Dottor Ara per gli spostamenti effettuati presso il Comune di Anela.

Dato atto che:

- le predette richieste risultano fondate;
- i Magistrati contabili della Lombardia, con Deliberazione 294/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 novembre, hanno evidenziato che nell'espletamento della reggenza, sotto un profilo funzionale, la posizione del reggente deve essere necessariamente equiparata a quella del titolare ogniqualvolta tale equiparazione risulti funzionale al corretto espletamento dell'attività dell'ufficio a cui il reggente viene preposto;
- al segretario reggente, sotto il profilo funzionale dell'espletamento dell'attività di ufficio, deve applicarsi in toto la disciplina del segretario titolare;
- a tal proposito, la giurisprudenza contabile ha ribadito la vigenza e l'efficacia dell'art. 45, comma 3, del CCNL del 16 maggio 2001 nella parte in cui riconosce il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal titolare di segreteria convenzionata negli spostamenti tra i Comuni riuniti in convenzione, per l'esercizio delle funzioni di segreteria comunale (escluso il rimborso degli spostamenti dalla residenza agli enti in convenzione e tratto di ritorno: in tal senso, sez. Abruzzo, n. 221/2016; sez. Lazio n. 3/2017);
- relativamente al rimborso, risultano applicabili le indicazioni fornite dalla Ragioneria generale con nota prot. 54055/2011, ovvero:
 - ✓ è attribuibile soltanto un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per chilometro;
 - ✓ nella convenzione di segreteria devono essere predeterminate puntuali misure volte a circoscrivere gli spostamenti del Segretario tra una sede e un'altra a quanto strettamente necessario alle esigenze lavorative, attraverso una programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso per gli enti;
 - ✓ il rimborso non può coprire i tragitti dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa.

Accertate le distanze chilometriche tra una sede comunale e l'altra e i prezzi medi nazionali mensili degli anni 2020, 2021 e 2022 del carburante.

Vista la richiesta di rimborso pervenuta dal Dottor Ara e acquisita al nostro protocollo al numero 5973 del 29.12.2022 che viene allegata alla presente per un totale di € 616,21.

Acquisito il prospetto riepilogativo di richiesta di rimborso delle spese viaggio, presentato dal Dottor Ara, allegato alla presente, relativo ai viaggi effettuati per l'espletamento dell'attività di segreteria presso il Comune di Anela, relativi agli anni 2020, 2021 e 2022.

Accertato che i viaggi attuati sono effettivamente quelli dichiarati nel prospetto riepilogativo, e che l'importo della somma da rimborsare calcolata sulla base di 1/5 del costo della benzina desunto dalle tabelle MISE è pari a € 616,21.

Ritenuto di dover procedere all'impegno e alla liquidazione della somma di € 616,21 a titolo di rimborso spese viaggio a favore del Segretario Comunale reggente Dottor Ara per i viaggi effettuati così come risulta dal prospetto.

Visto il decreto legislativo 118/2011 e s.m.i e dato atto che vista la natura della spesa, la stessa avrà esigibilità

nell'esercizio corrente.

Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere.

Visto il D.Lgs. 165/2001 e 267/2000.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Di richiamare integralmente la premessa esposta in narrativa, quale parte integrante e sostanziale della presente determina, costituendone motivazione ai sensi dell'art 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii..

Di impegnare la somma di € 616,21 a titolo di rimborso spese viaggio a favore del Segretario comunale Dottor Ara Antonio per i viaggi effettuati per l'espletamento dell'attività lavorativa al di fuori della sede di lavoro imputando la spesa al capitolo 1023 del bilancio di previsione 2022/2024, secondo il prospetto specificato in premessa.

Di liquidare a favore Segretario Comunale reggente Dottor Ara la somma complessiva di € 616,21 per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Di dare atto altresì che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione da parte del Responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR nei termini e con le modalità previste dall'art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010.

Di trasmettere la presente all'ufficio competente per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 del D.L. 83/2012 e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile del Procedimento
LAI ILARIA

Il Responsabile del Servizio
NURRA GIANGIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere **Favorevole**.

Anela, 30/12/2022

Il Responsabile del Servizio
NURRA GIANGIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con parere **Favorevole**.

Anela, 30/12/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
NURRA GIANGIUSEPPE

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE DOTTOR ARA ANTONIO.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.01.01.01.002	01.02	1023	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
241	728	616,21	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE DOTTOR ARA ANTONIO.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.01.01.01.002	01.02	1023	2022	728
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
616,21	0	0,00	805	616,21

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
<p>Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.</p> <p>Anela, 02/01/2023</p> <p>L'addetto alle Pubblicazioni PINTORE ANTONIO</p>

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
<p>È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.</p> <p>Anela, li _____</p> <p>Il Responsabile del Servizio</p>